

Direzione: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA,
FORESTE

Area: PRODUZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E
STRUMENTI DI SVILUPPO LOCALE

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G11616 del 29/09/2021

Proposta n. 33737 del 29/09/2021

Oggetto:

Reg. (UE) 1308/2013 Reg. delegato (UE) n. 2018/273 e Reg. di esecuzione (UE) n. 2018/274. OCM Vino Decreto Ministeriale del Mipaaf n. 12272 del 15.12.2015 e s.m.i.. Rilascio delle autorizzazioni per i nuovi impianti di vigneti per l'annualità 2021.

Oggetto: Reg. (UE) 1308/2013 Reg. delegato (UE) n. 2018/273 e Reg. di esecuzione (UE) n. 2018/274. OCM Vino Decreto Ministeriale del Mipaaf n. 12272 del 15.12.2015 e s.m.i.. Rilascio delle autorizzazioni per i nuovi impianti di vigneti per l'annualità 2021.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo Locale;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. recante: "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza e al Personale Regionale*";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 concernente "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 211 del 7 maggio 2018 con la quale è conferito l'incarico di Direttore regionale al Dott. Ing. Mauro Lasagna;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, "recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli" e s.m.i., che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e, in particolare, gli articoli da 61 a 72;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione del 11 dicembre 2017 che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e lo schedario viticolo;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione del 11 dicembre 2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/601 della Commissione del 30 aprile 2020 recante misure di emergenza in deroga agli articoli 62 e 66 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la validità delle autorizzazioni per gli impianti viticoli e l'estirpazione in caso di reimpianto anticipato;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) n. 1213 del 18 febbraio 2015 "Disposizioni nazionali di attuazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli"

VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

VISTO il Decreto Ministeriale del MIPAAF n.12272 del 15 dicembre 2015 recante “Disposizioni Nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli” come integrato e modificato con i Decreti Ministeriali n. 527 del 30 gennaio 2017 e n. 935 del 13 febbraio 2018;

VISTA la Circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 5852 del 25 ottobre 2016 recante ”Nuovo sistema di autorizzazione agli impianti viticoli: disposizioni necessarie ad una corretta ed uniforme interpretazione della norma comunitaria sulla non trasferibilità delle autorizzazioni e deroghe”;

VISTA la Circolare dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Area Coordinamento, Prot. n. 09066 del 10 febbraio 2021 recante “VITIVINICOLO - Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015, DM 527 del 30 gennaio 2017 e del DM 935 del 13 febbraio 2018 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio”;

VISTO il Decreto MIPAAF n. 0197347 del 29.04.2021 recante “Modifica del decreto ministeriale 15 dicembre 2015, n. 12272, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli. Proroga scadenze presentazione domande - annualità 2021;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 0249006 del 28/05/2021 recante “Disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore vitivinicolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto MIPAAF n. 9364199 del 07.12.2020 recante” Disposizioni nazionali relative all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine al rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli – Annualità 2021” che indica una disponibilità di superficie di 6760 ettari ai fini del rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli per l’annualità 2021, ai sensi dell’articolo 63 del regolamento (CE) n. 1308/2013;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G00811 del 29.01.2021 con la quale la Regione Lazio, per l’annualità di rilascio 2021 ha adottato i criteri di priorità previsti dall’Articolo 7bis del DM n. 12272/2015 e s.m.i. , per l’intera superficie di cui all’articolo 9, comma 5 del DM n. 12272 del 15.12.2015, così come specificati:

- superfici ubicate in piccole isole per quanto all’ articolo 7bis, comma 1, lett. b) punto 6): *“superfici ubicate in piccole isole con una superficie totale massima di 250 kmq caratterizzate da vincoli strutturali o socioeconomici” per un peso attribuito, ai sensi delle previsioni al comma 3 del medesimo articolo di Decreto ministeriale, pari a 0,6;*
- produzione biologica per quanto all’articolo 7bis, comma 1, lettera c) *“Superfici in cui l’impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell’ambiente di cui al paragrafo 2, lettera b) dell’articolo 64 del regolamento e l’allegato II del regolamento delegato. Tale criterio è considerato soddisfatto se i richiedenti sono già viticoltori al momento di presentare la richiesta e hanno effettivamente applicato le norme relative alla produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e, se applicabile, al regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione all’intera superficie vitata delle loro aziende per almeno cinque anni prima di presentare la richiesta”*, per un peso attribuito ai sensi delle previsioni al comma 3 del medesimo articolo di Decreto ministeriale, pari a 0,4

ed ha inoltre fissato, ai sensi dell’art. 1 comma 4 del DM n. 935 del 12/02/2018 (Integrazione e modifica del DM n. 12272 del 15/12/2015), l’assegnazione delle nuove autorizzazioni sulla base di

un tetto di 0,3 ettari quale superficie di rilascio garantito per singola domanda e l'assegnazione proporzionale per la quota richiesta eccedente tale termine;

VISTA la comunicazione MIPAAF, assunta al protocollo regionale al n. 0754274 del 23.09.2021, con la quale, in esito alle procedure istruttorie disposte dallo stesso dicastero a valere sulle istanze annuali per nuovi impianti viticoli presentate per l'anno 2021, ha trasmesso l'elenco per la Regione Lazio di 101 (centouno) aziende, con le relative superfici, alle quali rilasciare l'autorizzazione per i nuovi impianti di vigneti in applicazione degli articoli 8 e 9 del Decreto MIPAAF n. 12272 del 15/12/2015 e s.m.i.,

PRESO ATTO dell'elenco, parte integrante e sostanziale del presente atto, trasmesso con la richiamata comunicazione dal MIPAAF ed Allegato n. 1 della presente Determinazione, composto da 101 (centouno) domande per una superficie complessiva di 1.725.178 mq;

PRESO ATTO che, ai sensi della circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Area Coordinamento, n. 09066 del 10 febbraio 2021, il numero e la data della presente Determinazione di rilascio delle autorizzazioni per i nuovi impianti di vigneti verranno caricati sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), tale data corrisponderà alla data di rilascio delle rispettive autorizzazioni e che, il presente Atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e che tale pubblicazione assume valore di comunicazione alle aziende assegnatarie;

DATO ATTO che le autorizzazioni in questione avranno validità per 3 (tre) anni dalla data di rilascio come previsto dall'articolo 62, paragrafo 3, del Reg. (UE) 1308/2013;

DATO ATTO che le autorizzazioni per nuovo impianto non usufruiscono del contributo nell'ambito della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti prevista dall'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 come indicato dall'articolo 6, del decreto MIPAAF n. 12272 del 15 dicembre 2015 e s.m.i.;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 5-bis del Decreto MIPAAF n. 12272/2015 e s.m.i., il vigneto impiantato a seguito di rilascio dell'autorizzazione è mantenuto per un numero minimo di 5 (cinque) anni, fatto salvi i casi di forza maggiore e motivi fitosanitari. L'estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei 5 (cinque) anni dalla data di impianto non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto;

DATO ATTO che il produttore che non abbia utilizzato un'autorizzazione concessa per nuovi impianti nel corso del relativo periodo di validità è soggetto a sanzioni amministrative a norma dell'articolo 69 del testo unico del vino, legge n. 238 del 12 dicembre 2016;

RITENUTO che i produttori presenti nell'Elenco (Allegato n. 1) dovranno, prima di effettuare il nuovo impianto, dare comunicazione all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, delle superfici ove intendono effettuare l'impianto, indicando il Comune, il foglio catastale e particelle, dell'impianto, allegando la Valutazione di incidenza rilasciatoa dalla Direzione regionale competente in materia qualora la tipologia e l'ubicazione degli interventi programmati siano soggetti al rispetto delle norme riguardanti le misure di conservazione, transitorie ed obbligatorie da applicarsi nelle Z.P.S. e Z.S.C (Deliberazione della Giunta regionale n. 612/2011 e s.m.i.), nonché alle disposizioni attinenti gli interventi non soggetti alla procedura di *valutazione di incidenza* prescritte con DGR n. 534 del 4 agosto 2006;

RITENUTO che la comunicazione del produttore dovrà, altresì essere accompagnata da una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46 e in consapevolezza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., che le superfici su cui saranno impiantati i nuovi vigneti non presentano usi del suolo che non consentano, sulla base dei regolamenti nazionali vigenti, la trasformazione in vigneto o su cui sono presenti vincoli non evidenziabili dal fascicolo aziendale, che ne impedirebbero la trasformazione in vigneto;

RITENUTO che è fatto comunque obbligo al conduttore il richiedere e ottenere in via preventiva alle operazioni di impianto, ogni autorizzazione, parere e/o nulla osta comunque necessario all'impianto del vigneto;

DETERMINA

in conformità con le premesse;

- di rilasciare, in applicazione del Decreto MIPAAF n. 12272 del 15 dicembre 2015 e s.m.i., alle aziende presenti nell'Elenco (Allegato n.1), parte integrante della presente Determinazione, l'autorizzazione per i nuovi impianti di vigneti per le superfici indicate nel medesimo allegato.
- di riportare nel portale SIAN il numero e la data della presente Determinazione che corrisponderà alla data di rilascio delle rispettive autorizzazioni, che saranno valide tre anni dalla data del rilascio.
- di specificare che il vigneto impiantato a seguito di rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 5-bis del Decreto MIPAAF n. 12272/2015 e s.m.i. è mantenuto per un numero minimo di 5 (cinque) anni, fatto salvi i casi di forza maggiore e motivi fitosanitari. L'estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei 5 (cinque) anni dalla data di impianto non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto.
- di specificare che il produttore che non abbia utilizzato un'autorizzazione concessa per nuovi impianti, nel corso del relativo periodo di validità, è soggetto a sanzioni amministrative a norma dell'articolo 69 del testo unico del vino, legge n. 238 del 12 dicembre 2016.
- di specificare che le autorizzazioni per nuovo impianto non usufruiscono del contributo nell'ambito della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti prevista dall'articolo 46 dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 come indicato dall'articolo 6, del decreto MIPAAF n. 12272 del 15 dicembre 2015 e s.m.i.
- di precisare che i produttori presenti nell'Elenco (Allegato n.1) dovranno, prima di effettuare il nuovo impianto, dare comunicazione all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, delle superfici ove intendono effettuare l'impianto, indicando il Comune, il foglio catastale e particelle, dell'impianto, allegando la Valutazione di incidenza rilasciato dalla Direzione regionale competente in materia qualora la tipologia e l'ubicazione degli interventi programmati siano soggetti al rispetto delle norme riguardanti le misure di conservazione, transitorie ed obbligatorie da applicarsi nelle Z.P.S. e Z.S.C. (Deliberazione della Giunta regionale n. 612/2011 e s.m.i.), nonché alle disposizioni attinenti gli interventi non soggetti alla procedura di *valutazione di incidenza* prescritte con DGR n. 534 del 4 agosto 2006;
- che la comunicazione del produttore dovrà, altresì essere accompagnata da una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46 e in consapevolezza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., che le superfici su cui saranno impiantati i nuovi vigneti non presentano usi del suolo che non consentano, sulla base dei regolamenti nazionali vigenti, la trasformazione in vigneto o su cui sono presenti vincoli non evidenziabili dal fascicolo aziendale, che ne impedirebbero la trasformazione in vigneto. L'Amministrazione procederà ad effettuare controlli sulle dichiarazioni presentate, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

E' fatto salvo, agli effetti del presente atto, l'obbligo del conduttore il richiedere e ottenere in via preventiva alle operazioni di impianto, ogni autorizzazione, parere e/o nulla osta comunque necessario all'impianto del vigneto.

Per quanto non previsto nel presente atto si fa rimando a quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, oltre che a quanto disposto nelle circolari attuative di Agea area coordinamento in materia.

Non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 26 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e tale pubblicazione, ai sensi della circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Area Coordinamento, n. 09066 del 10 febbraio 2021, assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie.

Il Direttore Regionale
Dott. Ing. Mauro Lasagna